Al datore di lavoro ………

Via pec/mail ordinaria

Oggetto: istanza di ricollocazione del dipendente ……….nato a ….. il ….. residente in ……..in servizio presso ………. Con qualifica di ……… in mansioni atte a prevenire la diffusione del contagio da sarscov2 dal 15 febbraio p.v. e, in via subordinata, istanza di attribuzione dell’assegno alimentare in caso di sospensione cautelare del rapporto di lavoro per omessa vaccinazione ex D.L. 1/22

Buongiorno,

Dal 15 febbraio entrerà in vigore l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori “over 50” ma in base all’art. 1 comma 7 del D.L. 1/22 i soggetti esonerati o differiti alla vaccinazione avranno diritto di continuare a lavorare svolgendo mansioni atte a prevenire la diffusione del contagio, senza decurtazione della retribuzione.

Se un non vaccinato per esonero o differimento ha diritto di continuare a lavorare, in base al principio costituzionale di uguaglianza e al divieto europeo di discriminazione anche un non vaccinato per scelta come me ha diritto di continuare a lavorare: sotto il profilo del rischio infettivologico infatti non vi è alcuna differenza tra un non vaccinato per libera scelta e un non vaccinato per controindicazioni cliniche alla vaccinazione; il virus non guarda in faccia a nessuno e per lui un non vaccinato per libera scelta equivale a un non vaccinato per esonero o differimento alla vaccinazione, potendo quindi contagiare entrambi con la stessa probabilità e con la stessa carica virale.

Si tenga presente che la *ratio* del D.L. 1/22 è la prevenzione della diffusione del contagio quindi l’analisi giuridica sulla posizione costituzionale di uguaglianza tra non vaccinati per scelta e non vaccinati per esonero o differimento deve essere condotta proprio sulla base della probabilità di contagiarsi e contagiare e non vi è dubbio che tutti i non vaccinati, a prescindere dal motivo (libera scelta, esonero o differimento) sono sullo stesso piano infettivologico/epidemiologico e quindi sono uguali davanti alla legge ex art. 3 Cost.

La posizione di uguaglianza giuridica assoluta tra il non vaccinato per libera scelta e il non vaccinato per esonero/differimento è d’altronde direttamente confermata dal Considerando n. 36 del Regolamento U.E. n. 953/21 che vieta ogni discriminazione, anche indiretta, tra chi sceglie di vaccinarsi e chi no.

Visto che il Regolamento n. 953/21 prevale automaticamente su tutta la legislazione nazionale in contrasto con esso , legislazione che quindi deve obbligatoriamente essere disapplicata da chiunque, è evidente che non è possibile discriminare tra chi ha scelto di vaccinarsi e chi, come lo scrivente, ancora non si è vaccinato, di conseguenza chiedo di osservare e applicare sia il regolamento europeo 953/21 che il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione e per l’effetto di assegnarmi a mansioni che non comportino il rischio di diffusione del contagio analogamente ai non vaccinati per esonero o differimento vaccinale.

Osservo che in ogni caso l’età anagrafica (così come anche lo stato vaccinale) rientra in quelle “condizioni personali” di cui all’art. 3 Costituzione che non possono essere strumentalizzate ai fini discriminatori: in altre parole siamo tutti uguali davanti alla legge senza distinzione tra chi ha compiuto 50 anni e chi no, e tutti abbiamo il diritto di lavorare; è d’altronde demenziale sul piano logico e ridicolo sul piano scientifico supporre che nell’istante preciso in cui si compiono 50 anni si diventa automaticamente pericolosi per la società e quindi soggetti all’obbligo del vaccino , vaccino che peraltro non protegge né dall’infezione né dalle forme gravi della malattia Covid19 , anzi si sta dimostrando ( v. il caso eclatante di Israele con oltre la metà della popolazione malata su quasi il 100% di vaccinati) che è proprio il vaccino a causare il Covid e altre malattie indebolendo il sistema immunitario ( c.d. V-AIDS : vaccine - acquired immuno deficiency sindrome ) .

Faccio anche notare che al momento non esistono vaccini antisarscov2 bensì unicamente vaccini anticovid19 di conseguenza l’obbligo vaccinale antisarscov2 è di impossibile osservanza, anche perché la somministrazione degli attuali vaccini anticovid – tutti ancora in fase di sperimentazione clinica - è soggetta per legge e per scheda tecnica dei singoli vaccini (v. ad es. pag. 66 lett. B della scheda tecnica del vaccino Pfizer Comirnaty) a prescrizione medica limitativa (RRL) che il mio medico di medicina generale si rifiuta di redigere – per non assumersi la responsabilità di eventuali effetti avversi - impedendomi la vaccinazione anche se io desiderassi farla.

Alla luce infine della recente modifica dell’art. 9 della Costituzione nella nuova formulazione approvata con DDL 08/02/22, dichiaro la mia obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale ai sensi della legge n. 413/43 nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici nonchè negli artt. 3, 13, 37 e 191 della Carta Europea dei diritti fondamentali .

Chiedo pertanto la cessazione di ogni atto discriminatorio impeditivo allo svolgimento della mia attività lavorativa legato all’uso di farmaci o prodotti quali quelli prescritti per la prevenzione della Covid19 in quanto ottenuti da sperimentazione animale e coltivati su cellule abortive di feto.

Qualora richiesto, trasmetterò allegandola via mail tutta la documentazione scientifica e giuridica a sostegno di quanto sopra affermato ricordandovi che in base al Codice di Norimberga la somministrazione di farmaci contro la volontà del soggetto è un crimine contro l’Umanità e togliermi lavoro e retribuzione costituirebbe una forte pressione a sottopormi alla vaccinazione – oltretutto sperimentale - rendendovi potenzialmente imputabili come complici di un crimine contro l’Umanità.

Nel caso in cui io venga discriminato rispetto ai vaccinati in violazione del Considerando 36 del Regolamento U.E. 953/21 e/o rispetto ai non vaccinati per esonero e ai lavoratori con meno di 50 anni (in violazione del principio costituzionale di uguaglianza) o discriminato pur esercitando il diritto all’obiezione di coscienza e verrò privato del lavoro e della retribuzione, avviso che sarò costretto a denunciarvi penalmente per tutti i reati astrattamente ravvisabili nel vostro comportamento tra i quali, visto che senza retribuzione morirò di fame e di freddo non avendo altri mezzi di sostentamento all’infuori del mio lavoro né risparmi né chi possa aiutarmi, i reati di tentato omicidio , lesioni personali , atti persecutori, violenza privata, discriminazione razziale e religiosa , usurpazione di funzioni pubbliche (la privazione del lavoro e della retribuzione è nella sostanza una condanna penale e dovrebbe teoricamente essere inflitta da un giudice penale in seguito a un processo penale) e altri possibili reati a voi imputabili dall’Autorità Giudiziaria inclusa la potenziale violazione del Codice di Norimberga che comporta la pena dell’ergastolo.

La querela-denuncia penale è in corso di elaborazione da parte degli Avvocati del Partito politico “Movimento 3V”, che hanno redatto la presente istanza e dai quali sarò seguito/a in questa procedura, e sono disponibile a inviarvene la bozza al fine di permettervi di farla analizzare dai vostri Legali prima che venga depositata, ciò in quanto una volta depositata non potrà più essere ritirata trattandosi di reati perseguibili anche d’ufficio.

Nella speranza di poter continuare a lavorare serenamente e proficuamente rimango in attesa delle vostre determinazioni dal 15 febbraio mettendomi a vostra disposizione per qualsiasi mansione non comporti pericolo di diffusione del contagio (incluso telelavoro/smartworking).

In mancanza di qualsiasi riscontro alla presente istanza, vi avviso che la mattina del 15 febbraio mi presenterò regolarmente al mio posto di lavoro ed eseguirò diligentemente la mia prestazione lavorativa; nel caso in cui sarò allontanato chiedo fin d’ora che mi sia consegnata una lettera o nota o provvedimento o mail o comunque un atto scritto di allontanamento/sospensione/assenza ingiustificata riportante la motivazione e il termine finale della sospensione cautelare; in particolare, la motivazione dovrà indicare le ragioni giuridiche che vi legittimano a violare il principio costituzionale di uguaglianza e il divieto europeo di discriminazione sopra esposti e spiegati.

In caso di sospensione cautelare, chiedo fin d’ora l’attribuzione dell’assegno alimentare in base all’art. 36 della Costituzione, che sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa: l’espressione “in ogni caso” copre infatti tutte le possibili ipotesi di sospensione della retribuzione, quindi anche la sospensione cautelare ex D.L. 1/22.

L’art. 82 del D.P.R. n. 3/57 stabilisce che all’impiegato pubblico sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia, e disposizioni simili volte a conservare in vita il lavoratore privato della retribuzione (anche per gravissimi motivi) sono contenute in tutti i CCNL: il D.L. 1/22 garantisce d’altronde il diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata della sospensione e non avrebbe ovviamente senso garantire la conservazione del posto di lavoro senza al contempo garantire la conservazione in vita del titolare del posto di lavoro.

Quanto sopra è direttamente confermato dalla Ordinanza n. 258/88 della Corte Costituzionale secondo la quale *appare ragionevole l’attribuzione all’impiegato sospeso cautelarmente di un assegno alimentare in misura non superiore a metà dello stipendio, tenuto conto della sospensione della prestazione lavorativa disposta cautelarmente nell’interesse pubblico*.

Orbene, la sospensione cautelare ex D.L. 1/22 è disposta proprio nell’interesse pubblico e quindi mi è dovuto l’assegno alimentare (in misura non meramente simbolica e tendenzialmente pari alla metà dello stipendio) e gli assegni familiari.

Qualora mi venga negato l’assegno alimentare, vogliate spiegarmi i motivi per cui l’art. 36 della Costituzione non si applica a me e alla mia famiglia.

Qualora venga applicato il D.L. 1/22 vogliate prendere nota e indicare nell’atto scritto di allontanamento o sospensione dal lavoro che tale D.L. non è stato ancora convertito in legge e potrebbe anche decadere per mancata conversione nei termini ovvero potrebbe essere convertito con modifiche anche prima del 7 marzo (termine ultimo per la conversione in legge): sotto questo profilo suggerisco di non adottare alcun provvedimento dagli effetti gravi e irreparabili su me e sulla mia famiglia sulla base di un decreto ancora provvisorio e di attendere la sua conversione con modifiche ovvero la sua decadenza per mancata conversione .

Se verrò sanzionato dalle FF.OO. intervenute sul posto di lavoro avviso che gli Avvocati del Movimento 3V hanno già fornito istruzioni precise sulle modalità di opposizione al verbale di accertamento reperibili nel sito [www.movimento3v.it](http://www.movimento3v.it) .

Cordialmente,

luogo , data nome cognome